



*Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali*

Delibera n. 8/2019

Seduta del 20 dicembre 2019

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni. Attuazione della misura M21_1 finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l'assetto idrogeologico con le informazioni riportate nel vigente Piano di gestione del rischio di alluvioni.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la Parte terza - sezione I "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'articolo 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale quale ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

VISTO l'articolo 64, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale"* e in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale *"il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*;
- il comma 7 ai sensi del quale *"In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.*
- il comma 8 ai sensi del quale *"I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati"*.

VISTO l'articolo 63, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua nella conferenza operativa l'organo deputato ad esprimere parere sugli atti di pianificazione di bacino e relativi stralci;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto interministeriale 26 febbraio 2018, n. 52, secondo cui *"La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima*

della deliberazione in conferenza istituzionale permanente [...]”;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato su G.U. n. 29 del 4 febbraio 2017, con cui è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

CONSIDERATO che tra le misure non strutturali previste dal Piano di gestione del rischio di alluvioni è presente la misura avente codice M21_1 finalizzata a coordinare, garantendo la considerazione sistemica del territorio, i contenuti conoscitivi e normativi dei piani per l’assetto idrogeologico attualmente presenti nel territorio distrettuale con le informazioni riportate nel vigente Piano di gestione del rischio di alluvioni;

CONSIDERATO che in attuazione di tale misura deve essere posta in essere una disciplina di salvaguardia che regoli il periodo transitorio in vista della ricomposizione, in un unico strumento di pianificazione, delle informazioni che saranno riportate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni, in esito al primo ciclo di aggiornamento, con quelle attualmente contenute nei Piani per l’assetto idrogeologico presenti nel territorio distrettuale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 49/2010 e così come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare con nota prot n. 24799 del 3 dicembre 2019, il primo ciclo di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvione dovrà concludersi nel dicembre 2021;

CONSIDERATO che l’assunzione di una disciplina di salvaguardia, in attuazione della misura M21_1, risponde a una prioritaria esigenza cautelare in quanto funzionale ad introdurre, con efficacia immediatamente precettiva, alcune misure di coordinamento tra gli strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali sulla base delle ulteriori informazioni assunte, dettando, per l’effetto, specifiche disposizioni interinali con funzione di prevenzione e di precauzione in vista della programmazione e dell’attuazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul territorio;

VISTO il parere favorevole espresso dalla conferenza operativa in ordine ai contenuti della misura M21_1 in data 13 dicembre 2019;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. In attesa del completamento del primo ciclo di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, si dettano le seguenti misure di salvaguardia assunte in ragione delle informazioni riportate nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni vigente e nei Piani per l’Assetto Idrogeologico esistenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali. Dette misure sono immediatamente vincolanti e ad esse seguono gli obblighi di adeguamento ed attuazione a cui gli enti territorialmente interessati sono tenuti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs n. 49/2010 e dell’articolo 65, comma 7, del d.lgs n. 152/2006.

ARTICOLO 2

(Sovrapposizione delle mappature dei Piani per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)

1. Laddove nelle aree cartografate dai Piani per l’Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni individui aree allagabili nello scenario di media probabilità con un’altezza idrica superiore a un metro, la stessa costituisce condizione di pericolosità da considerare.

2. In tali ambiti territoriali tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, oltre ad essere coerenti con i Piani per l'Assetto Idrogeologico, devono altresì:
 - contenere una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del corrispondente Piano per l'Assetto Idrogeologico o, in mancanza di tale piano, dei principi generali e delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, asseveri la compatibilità dell'intervento anche con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;
 - raccordarsi ai piani di emergenza di protezione civile comunale informandoli dell'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e dell'ulteriore possibile condizione di pericolosità. I piani di emergenza di protezione civile dovranno essere conseguentemente aggiornati per individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni.

ARTICOLO 3

(Presenza delle mappature del solo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)

1. Per gli ambiti territoriali nei quali, in assenza di una cartografia derivante dai Piani per l'Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni individua aree allagabili nello scenario di media probabilità con un'altezza idrica superiore a 0.5 metri, la stessa costituisce condizione di pericolosità da considerare.
2. In tali ambiti territoriali tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono:
 - contenere una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del corrispondente Piano per l'Assetto Idrogeologico o, in mancanza di tale piano, dei principi generali e delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, asseveri la compatibilità dell'intervento anche con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;
 - raccordarsi ai piani di emergenza di protezione civile comunale informandoli dell'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e dell'ulteriore possibile condizione di pericolosità. I piani di emergenza di protezione civile dovranno essere conseguentemente aggiornati per individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni.
3. Nello scenario di media probabilità con un'altezza idrica inferiore a 0.5 metri, si deve tener conto dei principi generali espressi nelle norme di attuazione del corrispondente Piano per l'Assetto Idrogeologico o, in mancanza di tale piano, dei principi generali espressi nelle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo.

ARTICOLO 4

(Assenza di mappature dei Piani per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni)

1. Per gli ambiti territoriali nei quali non sono presenti cartografie derivanti dai Piani per l'Assetto Idrogeologico e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e che sono stati affetti da allagamenti da corso d'acqua o canali di bonifica negli ultimi venti anni con un'altezza idrica superiore a 0.5 metri, la condizione riscontrata costituisce pericolosità da considerare.

2. In tali ambiti territoriali tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono:
 - contenere una relazione tecnica che, tenendo conto dei principi generali e delle norme di attuazione del corrispondente Piano per l'Assetto Idrogeologico o in mancanza dei principi generali e delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, asseveri la compatibilità dell'intervento con la corrispondente condizione di pericolosità idraulica rilevata;
 - raccordarsi ai piani di emergenza di protezione civile comunale informandoli dell'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e dell'ulteriore possibile condizione di pericolosità. I piani di emergenza di protezione civile dovranno essere conseguentemente aggiornati per individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni.
3. Con un'altezza idrica inferiore a 0.5 metri, si deve tener conto dei principi generali espressi nelle norme di attuazione del corrispondente Piano per l'Assetto Idrogeologico o, in mancanza di tale piano, dei principi generali espressi nelle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo.

ARTICOLO 5

(Aree fluviali)

1. Si definiscono aree fluviali tutte le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici o di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento, nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali.
2. La qualifica di area fluviale costituisce elemento di riferimento della pianificazione e gestione del territorio.
3. I piani di emergenza di protezione civile comunale devono essere conseguentemente aggiornati per individuare nelle aree fluviali, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni.

ARTICOLO 6

(Province autonome)

1. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze loro attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che verranno esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva normazione e/o pianificazione di settore.

ARTICOLO 7

(Entrata in vigore)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della presente delibera costituiscono misure di salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE
Il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del territorio e del Mare
On. Roberto Morassut

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi